

STATUTO

MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: CATANIA CT STRADALE PASSO DEL FICO
S.N.

Codice fiscale: 03762580821

Numero Rea: CT - 182197

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

	risulta composto di trentaquattro (34) Articoli, e che,	
	previa lettura da me datane al comparente, si allega al	
	presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte	
	integrante e sostanziale.	
	L'Assemblea dà, infine, mandato al Presidente di apportare al	
	presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle	
	modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero	
	eventualmente richieste dalla Competente Autorità in sede di	
	iscrizione del presente atto.	
	Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la	
	parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.	
	Di quanto	
	sopra io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho	
	dato lettura, unitamente all'allegato "B", al comparente che	
	lo approva e conferma.	
	Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia	
	fiducia, con nastro indelebile e completato di mio pugno su	
	due fogli, occupa sei intere facciate e quanto di questa	
	settimana fin qui.	
	Viene sottoscritto alle ore venti e minuti venti.	
	F.TO BRANCATO Mario Luciano n.q.	
	F.TO Dr. Arturo Pittella NOTAIO	
	STATUTO SOCIALE	
	STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA	

	"MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA	
	Società Consortile per Azioni"	
	ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2615	
	ter del Codice Civile, dell'Articolo 11, comma 16, della	
	Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e della legislazione regionale	
	in materia di commercio, la Società Consortile per Azioni,	
	con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico,	
	denominata: "MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA Società	
	Consortile per Azioni" o, in forma abbreviata, "MERCATI AGRO	
	ALIMENTARI SICILIA S.C.p.A."	
	ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE	
	La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione, in	
	Sicilia, di mercati agro-alimentari all'ingrosso, di	
	interesse nazionale, regionale e provinciale, ivi compreso il	
	miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agro-	
	alimentari all'ingrosso già esistenti, ai fini della	
	costituzione di un sistema integrato e funzionale che	
	realizzi una distribuzione territoriale dei mercati	
	equilibrata e priva di sovrapposizioni e, comunque, tutto	
	quanto previsto dalla legislazione comunitaria, nazionale e	
	regionale di settore.	
	ARTICOLO 3 - ATTIVITA'	
	Nella realizzazione dei mercati, la Società si atterrà alle	

	disposizioni dettate dalla programmazione nazionale e	
	comunitaria, alle direttive fissate dal CIPE per l'attuazione	
	degli obiettivi di cui all'Articolo 11 della Legge 28	
	febbraio 1986 n. 41, nonché alla legislazione regionale di	
	settore.	
	Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società, fra	
	l'altro, può:	
	a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di	
	impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi per la	
	costruzione e/o l'ammodernamento dei mercati agro-alimentari	
	all'ingrosso;	
	b) acquisire la disponibilità delle aree necessarie alla	
	realizzazione dei mercati, previa verifica della loro	
	idoneità;	
	c) attrezzare le aree al fine di consentire i previsti	
	insediamenti, realizzando gli allacciamenti, le opere di	
	urbanizzazione primaria e gli impianti di disinquinamento;	
	d) realizzare la costruzione degli immobili ove avranno sede	
	i mercati e le relative infrastrutture;	
	e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o	
	utili per la funzionalità dei mercati;	
	f) predisporre, anche mediante l'affidamento a terzi, i	
	servizi tecnici necessari per la migliore efficienza dei	
	mercati;	
	g) compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria,	

	mobiliare ed immobiliare, inclusi la prestazione e/o	
	l'ottenimento di garanzie reali e personali, assumere	
	partecipazioni in altre società, imprese, associazioni e	
	consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari	
	con il proprio;	
	h) promuovere iniziative per una migliore organizzazione	
	della Società e per una più precisa individuazione delle	
	relative funzioni, anche ai fini di una più efficiente	
	gestione dei Mercati Agro-Alimentari, nonché partecipare, con	
	propri rappresentanti, ad iniziative aventi finalità affini;	
	i) promuovere e sostenere una attività mirata e finalizzata	
	ad una migliore proposizione dell'intero comparto produttivo	
	del "Made in Sicily" riconducibile all'oggetto sociale della	
	Società, non ultima la creazione di un polo regionale	
	espositivo permanente dell'agroalimentare siciliano. Il tutto	
	interagendo sinergicamente con tutte le categorie produttive	
	e con gli enti locali, regionali, nazionali ed	
	internazionali, anche tramite la costituzione di soggetti	
	giuridici controllati destinati.	
	ARTICOLO 4 - SEDE	
	La Società ha sede in Catania.	
	La Società può istituire, nei modi previsti dalla Legge, sedi	
	secondarie.	
	ARTICOLO 5 - DURATA	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2089 e	

	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria dei soci.	
	ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è di Euro	
	ventimilionicentocinquantunomilazeroquaranta virgola novanta	
	(Euro 20.151.040,90) rappresentato da numero 390.146 azioni	
	da Euro 51,65 ciascuna, distinte in azioni di categoria "A"	
	(riservate ai soci consortili pubblici) e azioni di categoria	
	"B" (riservate ai soci consortili privati).	
	Le azioni di categoria "A" dovranno rappresentare almeno il	
	settanta per cento (70%) dell'intero capitale sociale.	
	Le azioni di categoria "A" possono essere possedute	
	unicamente da Enti Pubblici anche territoriali.	
	Le azioni di categoria "A" e di categoria "B" non	
	attribuiscono ai possessori diritti diversi, ma costituiscono	
	esclusivamente dei tipi di azioni.	
	I versamenti sulle azioni saranno effettuati, a norma di	
	Legge, dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti	
	dall'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 7 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini	
	da questa stabiliti, purché le azioni di categoria "A"	
	costituiscono almeno il 70% dell'intero capitale sociale.	
	In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova	

	emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in	
	proporzione alle quote rispettivamente possedute e nel	
	rispetto delle categorie azionarie sopra indicate, ferme	
	restando le eccezioni previste dall'Articolo 2441 del Codice	
	Civile; gli azionisti avranno altresì il diritto di	
	prelazione sulle azioni rimaste non optate nei termini e	
	secondo le modalità fissate dall'Articolo 2441, comma 3, del	
	Codice Civile.	
	ARTICOLO 8 - SOCI CONSORTILI PUBBLICI	
	Possono essere soci della Società consortile, quali	
	possessori di azioni di categoria "A", oltre alla Regione	
	Siciliana:	
	- i Comuni della Regione Siciliana, nonché quelli	
	extraregionali sede di mercati agroalimentari;	
	- le Province Regionali della Sicilia, nonché le	
	Amministrazioni Provinciali sede di mercati agro-alimentari;	
	- le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura	
	- altri Enti Pubblici o Enti Pubblici Economici, anche	
	Comunitari e Nazionali.	
	Tali soci devono avere una partecipazione pari almeno al 70%	
	dell'intero capitale sociale.	
	Essi nominano i propri rappresentanti in seno all'organo	
	amministrativo e al Collegio Sindacale, ai sensi	
	dell'Articolo 2449 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 9 - SOCI CONSORTILI PRIVATI	

	Possono essere soci della Società consortile, quali	
	possessori di azioni di categoria "B":	
	- società, anche cooperative, nonché Consorzi o Associazioni	
	di commercianti, di commissionari, di consumatori, di	
	produttori agricoli, di trasformatori di prodotti agricoli,	
	di operatori nel settore dei servizi e della distribuzione,	
	in conformità alle previsioni dell'Articolo 1 della Delibera	
	CIPE del 21 dicembre 1988;	
	- altri soggetti privati che operino in settori legati alle	
	categorie specificatamente rappresentative del sistema agro-	
	alimentare o, comunque, utili, anche in forma ausiliaria, per	
	il raggiungimento del fine sociale della Società consortile;	
	- aziende ed istituti di credito, finanziari ed assicurativi;	
	a tali soci è, tuttavia, attribuita, al massimo, una	
	partecipazione minoritaria pari al 30% dell'intero capitale	
	sociale.	
	ARTICOLO 10 - AZIONI	
	Le azioni, rappresentate da titoli azionari, sono nominative.	
	Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori	
	eguali diritti.	
	Ogni azione dà diritto ad un voto.	
	In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono	
	esercitati dal rappresentante comune; in mancanza, si applica	
	quanto disposto dall'Articolo 2347, comma 2, del Codice	
	Civile.	

	Il trasferimento delle azioni di categoria "B" è subordinato	
	al preventivo assenso dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dalla	
	richiesta di assenso, dovrà esprimere il proprio avviso. Nel	
	caso in cui venga negato l'assenso, il socio alienante può	
	esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'Articolo 2355	
	bis del Codice Civile. Ogni trasferimento ha efficacia, di	
	fronte alla Società ed ai terzi, soltanto se siano state	
	effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci e sempre	
	che il trasferimento stesso sia avvenuto in conformità alle	
	norme del presente Statuto e della Legge.	
	Il previo assenso dell'organo amministrativo è necessario	
	anche nell'ipotesi di vendita, in caso di aumento del	
	capitale sociale, del diritto di opzione da parte dei	
	possessori di azioni di categoria "B".	
	L'assoggettamento a vincoli delle azioni produce effetti nei	
	confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una	
	corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei soci.	
	Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione	
	allo Statuto e l'obbligo di corrispondere gli eventuali	
	versamenti di contributi richiesti a norma del successivo	
	Articolo 11.	
	ARTICOLO 11 - CONTRIBUTI CONSORTILI	
	L'Assemblea ordinaria, all'uopo convocata, con la maggioranza	
	dell'80% (ottanta per cento) del capitale, può deliberare, ai	

	sensi dell'Articolo 2615 ter, comma 2, del Codice Civile, il	
	versamento, da parte dei soci consortili, di contributi in	
	denaro.	
	L'importo dei contributi, che graveranno sui singoli	
	consorziati proporzionalmente al numero delle azioni da	
	ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di	
	versamento, verranno determinati sulla base di previsioni di	
	spesa approvate dall'organo amministrativo.	
	Tali contributi potranno essere erogati entro e non oltre	
	ventiquattro mesi dall'entrata in funzione del primo centro	
	agro-alimentare avente sede ed operante in Sicilia.	
	L'organo amministrativo potrà deliberare a consuntivo,	
	eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.	
	ARTICOLO 12 - GESTIONE DEI MERCATI	
	La gestione dei mercati e delle strutture realizzate può	
	essere affidata, previa apposite convenzioni, a consorzi	
	formati, oltre che dalla Società "MERCATI AGRO ALIMENTARI	
	SICILIA S.C.p.A.", anche dai soggetti di cui ai precedenti	
	Articoli 8 e 9 ed il cui capitale sociale sia costituito, in	
	maggioranza, da azioni di proprietà dei soggetti di cui	
	all'Articolo 9.	
	ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta,	
	la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese in	
	conformità della Legge e del presente Statuto vincolano tutti	

	gli azionisti, anche i dissenzienti e gli assenti.	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico.	
	Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la	
	sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione	
	dell'organo amministrativo. L'Assemblea potrà svolgersi anche	
	al di fuori del Comune in cui ha sede la Società, purché in	
	Italia. L'Assemblea, su richiesta del socio Regione	
	Siciliana, può essere convocata in Palermo.	
	L'adunanza deve svolgersi con modalità tali da consentire a	
	tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi	
	conto, in tempo reale, degli eventi, di formare autonomamente	
	il proprio convincimento e di esprimere liberamente e	
	tempestivamente il proprio voto.	
	Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea potrà	
	svolgersi, anche in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati con mezzi di telecomunicazione e	
	l'espressione del voto è consentita anche per corrispondenza	
	o in via elettronica. Di tali mezzi e modalità dovrà essere	
	dato atto nel relativo verbale.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari	
	esigenze lo richiedano l'organo amministrativo potrà elevare	

	tale termine a centottanta giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni	
	qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno,	
	nonché in ogni caso previsto dalla Legge.	
	ARTICOLO 14 - VALIDITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della	
	Repubblica o in almeno un quotidiano nazionale, a norma di	
	Legge.	
	E' consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai	
	soci con mezzi, compresi telefax e posta elettronica, che	
	garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'avviso contiene l'ordine del giorno e l'indicazione del	
	giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.	
	Potrà, con lo stesso avviso, fissarsi anche la seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente	
	l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea,	
	in seconda convocazione, dovrà svolgersi a distanza di almeno	
	ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla data	
	indicata nell'avviso per l'assemblea di prima convocazione.	
	ARTICOLO 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto	
	dall'Assemblea, che è assistito da un segretario, anche non	

	socio, entrambi eletti con il voto della maggioranza dei	
	presenti. Discrezionalmente possono essere nominati, con le	
	stesse modalità, due scrutatori, scegliendoli fra gli	
	azionisti presenti od i Sindaci.	
	Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il	
	verbale sia redatto da un notaio.	
	Spetta alla Presidenza dell'Assemblea e del Collegio	
	Sindacale constatare la regolarità delle deleghe ed, in	
	genere, il diritto di partecipare all'adunanza.	
	ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea ordinaria s'intende regolarmente costituita, in	
	prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati	
	tanti soci che raggiungano almeno il 70% (settanta per cento)	
	del capitale sociale; e, in seconda convocazione, quando	
	siano presenti o rappresentati tanti soci che costituiscano	
	almeno un terzo del capitale sociale.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino più della metà del capitale sociale.	
	ARTICOLO 17 - AZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Per il computo del capitale occorrente per la legale	
	costituzione dell'Assemblea, si terrà sempre conto anche	
	delle azioni possedute dagli Amministratori.	

	ARTICOLO 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea ordinaria dei soci, oltre ad esercitare i poteri	
	espressamente attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto,	
	in particolare:	
	- nomina i componenti dell'organo amministrativo e del	
	Collegio Sindacale, con le modalità di cui ai successivi	
	Articoli 19 e 26 del presente Statuto;	
	- nomina, con le modalità di cui al successivo Articolo 20,	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed elegge, con	
	le modalità di cui al successivo Articolo 26, il Presidente	
	del Collegio Sindacale;	
	- approva il bilancio, proposto dall'organo amministrativo, e	
	delibera sull'impiego degli utili;	
	- delibera, con la maggioranza dell'80% (ottanta per cento)	
	del capitale sociale, l'eventuale versamento dei contributi	
	di cui al precedente Articolo 11;	
	- approva i regolamenti interni;	
	- delibera sugli atti di gestione portati al suo esame	
	dall'organo amministrativo, o riservati alla sua competenza	
	dall'Atto costitutivo, dallo Statuto e dalla Legge, compresi	
	gli atti relativi alla migliore utilizzazione dei beni, delle	
	concessioni e dei diritti di cui la Società dispone, purché	
	non condizionino il raggiungimento dell'oggetto sociale;	
	- determina il compenso dell'organo amministrativo, dei	
	Sindaci e del segretario del Consiglio di Amministrazione, se	

	lo stesso non ne sia componente;	
	- su proposta dell'organo amministrativo, delibera sui piani	
	industriali e sui relativi impegni di spesa e su quanto	
	previsto dal successivo Articolo 21, comma 6, redatti in	
	linea con la direzione e il coordinamento societario;	
	- nomina e revoca l'organo amministrativo e il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- nomina e revoca l'eventuale Direttore Generale previsto dal	
	successivo Articolo 22;	
	- autorizza tutti i piani di investimento anche pluriennali	
	di particolare impegno economico e tutti gli atti che	
	comportino l'assunzione di obbligazioni di particolare	
	rilevanza;	
	- autorizza, in generale, tutti gli atti di straordinaria	
	amministrazione;	
	- autorizza i piani di cui al successivo Articolo 21, comma	
	6, approvati dall'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione	
	è composto fino ad un massimo di cinque membri, compreso il	
	Presidente, secondo quanto determinato di volta in volta	
	dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.	
	Gli amministratori devono possedere i requisiti di	
	professionalità ed onorabilità stabiliti per gli	

	amministratori delle imprese bancarie o propri	
	dell'ordinamento sezionale, se esistente, o comunque facendo	
	ricorso ai principi generali in materia di società pubbliche,	
	tali da assicurare adeguatamente ai soci l'esercizio di	
	funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante	
	sulla gestione sociale, conformemente a quanto disposto con	
	il Decreto dell'Assessorato dell'Economia n. 1720 del 28	
	settembre 2011. In particolare, gli amministratori devono	
	essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza	
	tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva	
	di almeno un biennio attraverso l'esercizio di: a) attività	
	di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi	
	presso imprese industriali, commerciali, finanziarie che	
	abbiano dimensioni comparabili con quelle della Società; b)	
	attività di insegnamento universitario in materie giuridiche	
	ed economiche; c) attività professionale di particolare	
	qualificazione in materie giuridiche e commerciali; d)	
	attività di amministrazione ovvero compiti direttivi o	
	istituzionali in enti pubblici ed enti locali.	
	Ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'Articolo 1	
	della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, del comma 32 bis	
	dell'Articolo 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del	
	comma 1 dell'Articolo 71 della Legge 18 giugno 2009, n. 69,	
	non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto	
	nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia	

	registrato, per tre esercizi consecutivi, il peggioramento	
	dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte	
	gestionali.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere	
	scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra	
	persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di	
	almeno un triennio attraverso le attività prima indicate.	
	Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità	
	dovrà essere accertato dall'organo amministrativo, sentito il	
	parere del Collegio Sindacale, con propria delibera da	
	adottare entro trenta giorni dall'insediamento.	
	Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti di onorabilità	
	e professionalità determina la decadenza immediata dalla	
	carica di amministratore.	
	In presenza di Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri in	
	rappresentanza dei soci possessori di azioni di categoria	
	"A", a norma dell'Articolo 2449 del Codice Civile, e dei soci	
	possessori di azioni di categoria "B" verranno nominati in	
	base al rapporto percentuale di partecipazione degli stessi	
	soci al capitale sociale.	
	In presenza di Consiglio di Amministrazione composto da n. 5	
	membri, un componente verrà nominato in rappresentanza e con	
	delibera dei soci possessori di azioni di categoria "B" e la	
	rimanente parte in rappresentanza e con delibera dei soci	
	possessori di azioni di categoria "A".	

I	Consiglieri nominati dai soci possessori di azioni di	
	categoria "A" sono ripartiti tra i singoli Enti in	
	proporzione alla quota di capitale sociale posseduta,	
	computando, nel numero dei componenti spettanti alla Regione	
	Siciliana, anche il Presidente, ove previsto.	
	Gli amministratori durano in carica un triennio e sono	
	rieleggibili.	
	In presenza di Consiglio di Amministrazione - ove venga a	
	mancare nel corso del mandato uno o più Amministratori	
	nominati su proposta dei soci portatori di azioni di	
	categoria "B" - si procede alla sostituzione per cooptazione	
	nell'ambito delle proposte degli stessi soci portatori di	
	azioni di categoria "B", con deliberazione approvata dal	
	Collegio sindacale.	
	Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea, che dovrà provvedere alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per il	
	compimento del triennio di carica e quello dell'accettazione	
	della carica da parte degli amministratori di nuova nomina,	
	il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri	
	previsti dalla Legge e dal presente Statuto senza limitazione	
	alcuna, restando immutate le sue attribuzioni.	
	Ai membri dell'organo amministrativo spetta un compenso	
	annuale stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso di	

	eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico.	
	Il compenso di ciascun componente l'organo amministrativo non	
	può eccedere la misura fissata in applicazione dell'Articolo	
	20, comma 4, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 ed	
	eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai	
	componenti dell'organo amministrativo e dei comitati con	
	funzioni consultive o di proposta eventualmente costituiti.	
	ARTICOLO 20 - PRESIDENTE	
	Il Presidente è scelto dall'Assemblea tra i Consiglieri	
	nominati, ai sensi dell'Articolo 2449 del Codice Civile, su	
	designazione dei soci portatori di azioni di categoria "A".	
	In seno all'organo amministrativo può essere scelto un	
	componente incaricato dell'esercizio di funzioni vicarie per	
	i soli casi di assenza o impedimento del Presidente. Tale	
	incarico non darà tuttavia diritto a compensi aggiuntivi.	
	ARTICOLO 21 - POTERI E OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;	
	REVOCA E DECANDENZA DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società consortile ed ha facoltà di	
	compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta	
	eccezione soltanto per gli atti che a norma di Legge e del	
	presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.	
	L'organo amministrativo, previa delibera dell'Assemblea dei	

	soci, può attribuire al solo Presidente deleghe operative.	
	Nel rispetto di quanto previsto nel comma precedente,	
	l'organo amministrativo può delegare altre proprie	
	attribuzioni ad un solo componente. In questi ultimi casi si	
	applicherà quanto disposto dagli Articoli 2381 e 2392 del	
	Codice Civile e, per tali specifiche funzioni, al Presidente	
	e al componente delegato può spettare la remunerazione	
	stabilita nei modi previsti dal terzo comma dell'Articolo	
	2389 del Codice Civile, fermi restando i limiti previsti dal	
	comma 4 dell'Articolo 20 della Legge Regionale 12 maggio	
	2010, n. 11.	
	In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, l'organo	
	amministrativo, con ampia ed articolata motivazione che	
	giustifichi l'adozione della relativa delibera, può conferire	
	deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo	
	stesso, a condizione che non siano previsti compensi	
	aggiuntivi a favore del soggetto delegato.	
	E' riservata all'esclusiva competenza dell'organo	
	amministrativo la valutazione, accompagnata da congrua	
	motivazione che ne evidenzia i benefici, in merito alla	
	opportunità di costituire, nei casi strettamente necessari,	
	comitati con funzioni consultive o di proposta. A ciascun	
	componente di tali comitati eventualmente costituiti può	
	essere riconosciuto un compenso complessivamente non	
	superiore al trenta per cento (30%) del compenso percepito	

	per la carica di componente dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo dovrà predisporre ed approvare ogni	
	anno per l'esercizio successivo: il piano preventivo di	
	gestione in linea con le direttive e gli indirizzi	
	dell'Assemblea dei Soci, il piano di copertura finanziaria	
	con allegata anche la pianta organica e una nota integrativa,	
	nonché il budget annuale di previsione. Tali piani, che	
	dovranno essere redatti con i contenuti e l'osservanza dei	
	principi e dei criteri di valutazione dettati dalla Legge per	
	la redazione del bilancio di esercizio di cui agli Articoli	
	2423 e seguenti del Codice Civile e corredati da una	
	relazione illustrativa e del parere del Collegio dei Sindaci,	
	dovranno essere sottoposti per la loro efficacia ed	
	esecutorietà all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei	
	soci entro e non oltre la chiusura dell'esercizio precedente	
	a quello cui i piani si riferiscono.	
	A tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare ai soci,	
	almeno trenta giorni prima dell'avviso di convocazione, i	
	piani sottoposti all'Assemblea per l'autorizzazione.	
	Conformemente a quanto disposto con il Decreto	
	dell'Assessorato dell'Economia n. 1720 del 28 settembre 2011,	
	gli amministratori sono tenuti a:	
	- rispettare le indicazioni strategiche legittimamente	
	fornite nelle forme di rito dalla Regione Siciliana	
	nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e	

	coordinamento;	
	- fornire tempestivo riscontro alle richieste di informazioni	
	da parte della Regione Siciliana con riferimento ad attività	
	gestionali esaurite o in corso;	
	- rispettare i vincoli imposti, di volta in volta, dalle	
	norme in materia di patto di stabilità.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce giusta causa	
	di revoca dalla carica di amministratore.	
	Costituisce causa della decadenza dalla carica di	
	amministratore il peggioramento dei conti per ragioni	
	riferibili a non necessitate e/o opportune scelte gestionali	
	per più di tre esercizi finanziari, fatti salvi gli	
	accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di	
	responsabilità.	
	ARTICOLO 22 - DIRETTORE GENERALE	
	L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può	
	nominare un Direttore Generale, con deliberazione adottata a	
	maggioranza dei due terzi del capitale sociale,	
	determinandone le attribuzioni ed il compenso nel rispetto	
	dei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	ARTICOLO 23 - RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo può riunirsi, anche fuori dalla sede	
	sociale, se debitamente motivato, ogni qualvolta il	
	Presidente o l'Amministratore Unico lo giudichi necessario,	
	oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri.	

	La convocazione sarà fatta dal Presidente con avviso, da	
	inviare mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o	
	posta elettronica, indicante l'ordine del giorno, spedito a	
	ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui è	
	sufficiente il preavviso di un giorno.	
	Sono, tuttavia, valide le riunioni, anche non formalmente	
	convocate, alle quali partecipino tutti i componenti	
	dell'organo amministrativo e tutti i Sindaci effettivi.	
	La presenza alle riunioni dell'organo amministrativo può	
	avvenire anche mediante collegamenti audio-visivi con mezzi	
	di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste	
	dall'Articolo 13, comma 5, del presente Statuto.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o	
	dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine,	
	per età.	
	L'organo amministrativo nomina per la verbalizzazione della	
	seduta un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti.	
	ARTICOLO 24 - DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Per la validità delle deliberazioni dell'organo	
	amministrativo è necessaria la presenza della metà più uno	
	dei suoi membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale	
	il voto di chi presiede. Delle deliberazioni viene redatto	
	processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze,	

	firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale	
	questi documenti debbono essere autenticati	
	dall'Amministratore Unico, dal Presidente o da chi ne fa le	
	vece, in carica al momento in cui si effettua la	
	presentazione.	
	Con le modalità di cui al comma 3 del successivo Articolo 27	
	l'organo amministrativo dovrà trasmettere copia dei verbali	
	delle proprie deliberazioni al Servizio Partecipazioni e	
	Liquidazioni della Ragioneria Generale della Regione	
	Siciliana che potrà disporre apposite verifiche sugli atti	
	deliberati ed un monitoraggio sulla Società per tipologia di	
	atto.	
	ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE	
	La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, la	
	firma sociale e l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo	
	amministrativo spettano al Presidente o all'Amministratore	
	Unico.	
	ARTICOLO 26 - COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e	
	due Sindaci Supplenti scelti nel rispetto dei criteri	
	stabiliti dall'Articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.	
	Agli Enti Pubblici portatori di azioni di categoria "A"	
	spetta la nomina di due Sindaci Effettivi e di un Sindaco	
	Supplente, ai sensi dell'Articolo 2449 del Codice Civile.	

	Un Sindaco Effettivo ed uno Supplente sono nominati	
	dall'Assemblea tra quelli proposti dai soci portatori di	
	azioni di categoria "B".	
	Ai sensi del punto C, comma 4, dell'Articolo 14 della Legge	
	Regionale 23 Maggio 1991 n. 34, il Presidente del Collegio	
	Sindacale è eletto dall'Assemblea tra i Sindaci Effettivi	
	nominati ai sensi dell'Articolo 2449 del Codice Civile.	
	I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante, per tutta la	
	durata dell'incarico, al Presidente ed ai Sindaci, nel	
	rispetto del disposto dell'Articolo 20, comma 4, della Legge	
	Regionale 12 maggio 2010 n. 11 ed eventuali successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai	
	componenti del Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale si riunisce ai sensi di Legge anche	
	mediante collegamenti audio-visivi con mezzi di	
	telecomunicazione, nel rispetto delle modalità previste	
	dall'Articolo 13, comma 5, del presente Statuto.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, così	
	come previsto dall'Articolo 2403 del Codice Civile.	

	Al Collegio può essere affidata, la revisione legale dei	
	conti sulla Società, ai sensi dell'Articolo 2409 bis, comma	
	2, del Codice Civile. In tal caso il Collegio Sindacale dovrà	
	essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Costituisce giusta causa di revoca del componente del	
	Collegio Sindacale il mancato assolvimento degli adempimenti	
	stabiliti per Legge e delle indicazioni assegnate e/o	
	fornite, di volta in volta, da parte del socio Regione	
	Siciliana.	
	ARTICOLO 27 - DIREZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE	
	SICILIANA	
	Alla Regione Siciliana spettano poteri direttivi, ispettivi e	
	di controllo sull'attività sociale, analoghi a quelli	
	esercitati sui propri servizi.	
	Conformemente a quanto disposto con il Decreto	
	dell'Assessorato dell'Economia n. 1720 del 28 settembre 2011	
	e fermo il disposto dell'Articolo 2497 bis del Codice Civile,	
	la Società fornisce i flussi informativi e/o documentali	
	necessari all'esercizio dell'attività di direzione e	
	controllo da parte della Regione, sulla base della vigente	
	normativa e delle specifiche richieste provenienti	
	dall'Amministrazione regionale.	
	Al fine di garantire un più efficiente controllo sugli atti	
	più importanti di gestione l'organo amministrativo dovrà	

	trasmettere, entro 15 giorni dalla celebrazione	
	dell'adunanza, copia dei verbali delle deliberazioni dallo	
	stesso adottate al Servizio Partecipazioni e Liquidazioni	
	della Ragioneria Generale del Socio Regione Siciliana.	
	Ai fini dell'esercizio del controllo sulla società e	
	dell'attività di direzione e coordinamento da parte della	
	Regione Siciliana, secondo le direttive impartite con la	
	Circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato	
	dell'Economia e sulla base di quanto disposto con il Decreto	
	Assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011, l'organo	
	amministrativo dovrà trasmettere alla Ragioneria Generale del	
	Socio Regione Siciliana la seguente documentazione:	
	- una relazione semestrale sul generale andamento della	
	gestione, sui dati economico-patrimoniali e finanziari della	
	società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in	
	via di conclusione e sullo stato di attuazione degli	
	obiettivi programmati;	
	- copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di	
	fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere	
	finanziario quali finanziamenti, leasing, e simili) di valore	
	superiore ad Euro venticinquemila/00 (Euro 25.000,00);	
	- gli atti e/o la documentazione riguardanti il personale a	
	vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di	
	livello, la variazione del contratto di riferimento e la	
	corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam,	

	superminimi, e simili), entro i quindici (15) giorni	
	precedenti l'adozione dei provvedimenti;	
	- un report economico suddiviso per centri di costo analitici	
	(settori di attività);	
	- un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di	
	carattere finanziario concluse o in via di conclusione;	
	- un report con gli eventuali indicatori di efficienza,	
	efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti	
	interessati dall'erogazione del Servizio;	
	oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in	
	vigore.	
	La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una	
	documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli	
	Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del	
	mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della	
	proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.	
	ARTICOLO 28 - ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS.	
	231/2001	
	Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e	
	successive modifiche ed integrazioni è istituito l'Organismo	
	di Vigilanza (OdV) nominato dall'organo amministrativo con il	
	compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del	
	Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e	
	curarne l'aggiornamento.	
	L'Organismo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono	

	essere riconfermati.	
	All'Organismo di Vigilanza non possono prendere parte	
	componenti dell'organo amministrativo.	
	Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà essere	
	riconosciuto un compenso complessivamente non superiore al	
	trenta per cento (30%) del compenso percepito per la carica	
	di componente dell'organo amministrativo, fermo restando il	
	limite massimo previsto dall'Articolo 20 della Legge	
	Regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	ARTICOLO 29 - ADOZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA	
	E DI TUTELA ATTIVA DELLA LEGALITA'	
	La Società impronta la gestione e l'attività ai principi di	
	trasparenza amministrativa di cui alla vigente legislazione	
	regionale, del "Codice antimafia ed anticorruzione della	
	pubblica amministrazione" approvato con Deliberazione di	
	Giunta della Regione Siciliana n. 514 del 4 dicembre 2009, ed	
	in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui	
	alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e	
	integrazioni sulla tracciabilità delle movimentazioni	
	finanziarie, anche relativa ai subappalti ed ai subcontratti,	
	provvedendo all'istituzione della figura del "Responsabile	
	preposto alla redazione dei documenti contabili societari",	
	senza alcun compenso aggiuntivo.	
	ARTICOLO 30 - UTILI	

	Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli	
	ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali	
	perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:	
	- il 20% (venti per cento) a fondo riserva fino a quando esso	
	abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;	
	- il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea.	
	L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il	
	31 dicembre.	
	ARTICOLO 31 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI	
	Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i	
	rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei	
	Soci.	
	ARTICOLO 32 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'	
	La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo	
	le norme di Legge.	
	L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori	
	determinandone i poteri.	
	ARTICOLO 33 - FORO COMPETENTE	
	Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci, oppure tra	
	i soci e la società e/o gli Amministratori, o fra gli aventi	
	causa di un socio tra di loro e/o con la Società e/o con gli	
	Amministratori e/o con gli altri soci, o tra la società e gli	
	amministratori, in dipendenza dei rapporti sociali e/o del	
	presente statuto, e ciò anche in caso di liquidazione della	
	società, sarà demandata per la sua risoluzione al competente	

foro di Catania.

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di Legge vigenti in materia di Società per azioni dettate dal Capo V° del Codice Civile.

F.TO BRANCATO Mario Luciano n.q.

F.TO Dr. Arturo Pittella NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DPR 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.